Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Il fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 1771

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **981**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 1772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **982**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Imperia . . . . Pag. 1775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **983**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (decimo istituto) . . . . . . Pag. 1775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **984**.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Rivoli . . . . Pag. 1775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **985**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Termoli . . . . Pag. 1775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **986**.
Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Martina Franca . . . . Pag. 1775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **987**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1775

1979

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **56**.
Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori . . . . Pag. 1776

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bramante editrice S.p.a., in Busto Arsizio . . . . Pag. 1776

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, in Roma. Pag. 1777

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.
Determinazione della quota di imposta non detraibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle aziende e istituti di credito . . . . Pag. 1777

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento in Novara . . . . . . Pag. 1778

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, da presentare nell'anno 1979, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette . Pag. 1778

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per l'elettronica . . . Pag. 1779

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica . . Pag. 1780

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pignola . . . . . . Pag. 1782

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Molinella . . . . . Pag. 1782

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 1782

Cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 217-NA » . Pag. 1782

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 1783

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 1783

Ministero della pubblica istruzione:

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza della cattedra di documentazione presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma. Pag. 1783

Vacanza della cattedra di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara . . . . Pag. 1783

Ministero della sanità: Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica » . . . . . . Pag. 1783

Istituto centrale di statistica: Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 1783

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1784

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1972 . . . . . Pag. 1785

Ufficio veterinario provinciale di Reggio Emilia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia Pag. 1792

Ospedale dermatologico « S. Lazzaro » di Torino: Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia Pag. 1792

Ospedale civile « S. Rinaldi » di Pescina: Concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . . . Pag. 1792

Ospedale civico di Chivasso: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . . . Pag. 1793

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di primario di cardiologia . . . . Pag. 1793

Ospedale di Schio: Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria . . . . Pag. 1793

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale . . . . Pag. 1793

Ospedali « V. Emanuele II, Isolamento e Dubini » di Caltanissetta: Concorso ad un posto di assistente di urologia. Pag. 1793

Ospedale civile di Asti: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1793

Ospedale civile di Tarquinia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . Pag. 1793

Ospedale « Presidente A. Segni » di Ozieri: Riduzione del numero dei posti del concorso a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 1793

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 72.

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43 - Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati . . . . Pag. 1794

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 73.

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1977-78 per il biennio 1979-80 . . . . Pag. 1794

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 74.

Concessione di un contributo alla fondazione Francesco Paolo Michetti di Francavilla al Mare . . . . Pag. 1794

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 75.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 41, concernente la garanzia fidejussoria a favore delle opere universitarie . . . . Pag. 1794

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1978, n. 76.

Erogazione di contributi ai comuni per le attrezzature e la gestione degli asili-nido realizzati con i benefici della legge regionale 14 settembre 1976, n. 57 . . . Pag. 1795

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 77.

Assestamento e variazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1978 . . . . Pag. 1796

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. 78.

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio. Pag. 1796

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. 69.

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale numeri 10803 e 12015 in data 26 luglio e 11 ottobre 1977 adottate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 26, relative al prelevamento di complessive L. 6.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 . . . . Pag. 1799

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. 70.

Inquadramento del personale trasferito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 . . . . Pag. 1799

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. 71.

Patronato, patrocinio ed interventi della Regione a favore di enti, associazioni, manifestazioni, iniziative di interesse regionale . . . . Pag. 1799

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1978, n. 55.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978. Riproposizione, nel bilancio 1978, di residui passivi perenti ai fini amministrativi, ai sensi della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977. Norme sulla contabilità regionale . . . . Pag. 1800

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 registro n. 42 Difesa, foglio n. 174

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

GIOMMONI Ermanno, nato il 3 febbraio 1913 a Montepulciano (Siena). — Partigiano combattente animato da spirito patriottico si distingueva in particolar modo nell'organizzare i rifornimenti aerei ai patrioti friulani, rimanendo con loro nelle posizioni più difficili e partecipando ai combattimenti più aspri. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo, di alto senso del dovere e di provata fede nella causa della libertà della Patria. — Carnia-Venezia, 1° luglio 1944-1° maggio 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 registro n. 42 Difesa, foglio n. 165

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROMEO Salvatore, nato il 24 settembre 1909 a Catania. — Partigiano di sicura fede, ardito ed instancabile si adoperava con intelligenza e capacità a delicati incarichi. Durante un attacco a sorpresa del nemico, impegnava con i suoi uomini una violenta lotta. Accerchiato, passava più volte al contrattacco fino al sopraggiungere di rinforzi, riuscendo in tal modo a porre in salvo i superstiti ed importanti documenti. Esempio di valore, fede e abnegazione. — Sbaranzo, 3-6 marzo 1945.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 registro n. 42 Difesa, foglio n. 173

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

GALEOTTI Giuseppe, nato il 14 gennaio 1910 a Firenzuola (Firenze). — Partigiano combattente, rispose immediatamente all'appello della Patria, pronto ad ogni genere di sacrificio. Distintosi più volte per ardore ed audacia era sempre presente ove maggiore era il pericolo. In una di queste occasioni visto cadere un compagno si lanciava impavido, sotto l'infuriare del fuoco nemico in una zona scoperta, raggiuntolo illeso riusciva, rischiando la vita, a portarlo in salvo. Forte figura di combattente intrepido e valoroso, fedele agli ideali della Patria. — Cetica, 29 giugno 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978 registro n. 42 Difesa, foglio n. 180

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

IGNESTI Antonio, nato il 30 gennaio 1923 a Borgo San Lorenzo (Firenze). — Comandante di squadra, organizzava le G.A.P. fiorentine rendendole un potente strumento di forza alla cui abile guida, animato da coraggio e spirito di sacrificio, compiva molte fra le più audaci azioni di guerra contro un nemico più forte e meglio organizzato. La sera dell'11 febbraio 1944, alla testa dei suoi uomini irrompeva in una villa, sede di una importante gendarmeria tedesca; dopo aver eliminato la sentinella, attaccava di sorpresa il comando presidiato da preponderanti forze nemiche, riuscendo ad infliggere numerose perdite di uomini e materiale. Terminata l'azione rimaneva con il suo mitragliatore a coprire la ritirata dei suoi, fino a quando non furono in salvo. Magnifico esempio di alti ideali e di provata fede nella causa della libertà. — Toscana, 15 ottobre 1943-31 maggio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

GIULIANO Bartolomeo, nato il 28 marzo 1921 a Boves (Cuneo). — Ufficiale nel II reggimento alpini si arruolò ben presto fra le file partigiane, partecipando a numerosissime azioni in cui fu esempio di coraggio e di valore. Venuto a sapere di un convegno di numerosi elementi nazifascisti in località Pianfei, non esitò a piombare sul luogo della riunione con quattro dei suoi più arditi. Sorpresi da tanta tempestività e coraggio, i convenuti non reagirono e uno solo di essi riuscì a scaricare una pistola addosso al Giuliano. Incurante del dolore e del sangue che perdeva, con mossa fulminea sparò a sua volta uccidendo molti dei presenti e riuscendo così a rientrare alla propria formazione con i suoi uomini e le armi catturate. Magnifico esempio di spirito ardito e di combattente indomito. — Pianfei, 1° marzo 1944.

PARODI Angelo, nato il 19 giugno 1904 a Montecrestese (Novara). — Partigiano combattente di notevole ardimento si distingueva in molte occasioni per le sue doti di coraggio. Incaricato di impegnare il nemico fronteggiandolo, mentre il distaccamento ne aggirava la posizione, ingaggiava una furiosa lotta contro di esso permettendo così ai reparti di portare a termine la manovra. Nella fase conclusiva della battaglia, slanciatosi all'assalto con impeto sotto il fuoco nemico, riusciva a conquistare le posizioni, snidando i tedeschi e annientandone le ultime resistenze. — Murta, 23 aprile 1944.

CROCI

CALENTI Mario, nato il 10 aprile 1918 a Macerata. — Partigiano combattente, distintosi più volte per intraprendenza ed intelligente spirito organizzativo venne comandato a dirigere azioni di sabotaggio, facenti parte di un piano tendente a paralizzare la vita in Torino, in occasione della venuta di alte autorità nazifasciste. In breve tempo, ed in cattive condizioni atmosferiche, portò a termine il suo compito, partecipando personalmente, dove ve ne era bisogno, alla realizzazione dell'impresa sempre tenendo fede alla causa cui si era votato. — Torino, 1° settembre 1944-1° febbraio 1945.

GERARDO Cristiano Vittorio, nato il 1° maggio 1923 a Fontanelle (Treviso). — Partigiano coraggioso, malgrado invalido ad una gamba, fu tra i primi animatori della Resistenza veneta. Partito volontariamente per una rischiosa missione sulla rotabile Triestina, sorpreso da una macchina tedesca in transito, con consapevole audacia, non esitò a imbracciare il suo mitra sopraffacendo gli occupanti e catturando armi e munizioni. Magnifico esempio di coraggio e di alti sentimenti patriottici. — Treviso, ottobre 1943-agosto 1944.

GIACALONE Vincenzo, nato il 6 marzo 1912 a Marsala (Trapani). — Partigiano combattente, animato da spirito patriottico, fu tra i primi a comprendere la necessità della lotta per la salvezza della Patria. Con il suo generoso slancio in breve tempo riuscì a trascinare sulla sua strada numerosi giovani e formare così un gruppo d'azione con il quale iniziò, efficacemente, la lotta al nemico invasore. Mai domo nello spirito, primo fra i primi, riuscì a portare a termine, vittoriosamente, molteplici azioni che rinforzarono la fede per la causa della libertà della Patria. — Zone del Friuli, 1° agosto 1944-1° maggio 1945.

GROSSI Pietro Giuseppe, nato il 3 aprile 1918 a Bergamasco (Alessandria). — Comandante di brigata si distingueva nella lotta partigiana per ardimento e sprezzo del pericolo. Venuto a conoscenza di un passaggio di truppe nemiche sulla rotabile Acqui-Alessandria alla testa dei suoi uomini non esitava ad attaccarle con decisione, costringendole, dopo aspro combattimento, alla fuga disordinata con perdite rilevanti. Generosa figura di combattente fedele alla causa della libertà. — Cantalupo Ligure, 25 aprile 1945.

(923)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **981.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.

La scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Gli articoli 205, 206, concernenti la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 205. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica I e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso o complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 206. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica I;
lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) II;

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche II;
operazioni ginecologiche I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche II;
clinica ostetrica e ginecologica II;
lingua straniera (inglese) IV.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 207, 208, concernenti la scuola di specializzazione in urologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 207. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di settanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) batteriologia in urologia	3) batteriologia in urologia
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale I	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
2) le nefropatie mediche	2) le nefropatie mediche
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
4) andrologia	4) andrologia
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico	3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico
4) nefrologia chirurgica	4) nefrologia chirurgica
5) clinica urologica I	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II	1) clinica urologica
2) patologia e clinica urologica infantile	2) patologia e clinica urologica infantile
3) urologia ginecologica	3) urologia ginecologica
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
5) la chirurgia dell'intestino	
6) la chirurgia vascolare	
7) interventi e procedimenti operatori sullo apparato urinario e genitale maschile II	

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 263, 264, concernenti la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 263. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la cattedra di geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 264. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 265. — La sede della scuola di specializzazione è l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Art. 266. — La scuola ha la durata di anni tre.

Art. 267. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è di quindici, cinque per anno di corso.

Art. 268. — Gli insegnamenti sono:

1° *Anno*:

1) biologia generale della riproduzione;
2) embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;
3) fisiologia della riproduzione umana;
4) genetica umana;
5) immunologia e patologia della riproduzione umana.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia della riproduzione umana;
2) anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo;
3) endocrinologia ginecologica;
4) andrologia;
5) teratologia;
6) patologia della gravidanza;
7) urologia e patologia della riproduzione umana.

3° *Anno*:

1) nosografia della patologia della riproduzione umana;

2) diagnostica della patologia della riproduzione umana;

3) terapia medica della patologia della riproduzione umana;

4) trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana;

5) elementi di psicologia medica e di sessuologia;

6) educazione sociologica e demografica.

Art. 269. — Alla fine di ogni anno accademico, gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sul gruppo di materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 270. — Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **982.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Imperia.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Imperia, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **983.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (decimo istituto).

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, il decimo istituto tecnico commerciale amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza vengono, altresì, modificate le tabelle organiche dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Q. Sella » e del settimo istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **984.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Rivoli.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Rivoli (Torino), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **985.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Termoli.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Termoli (Campobasso), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **986.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Martina Franca.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Martina Franca (Taranto), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1979
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **987.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Ducci Maria Teresa in Para, al prezzo di lire 16.800.000, l'immobile sito in Pisa, via C. Battisti n. 3, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8078, foglio 38, mappale 390 sub 5, di vani 5, da destinare a sede della locale sezione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 29

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 56.

Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili, fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, effettuate, nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica è forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi soggetti a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti in affitto.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bramante editrice S.p.a., in Busto Arsizio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di pellicole da utilizzare per la stampa dell'edizione italiana di una « Enciclopedia del mondo vegetale » pubblicata in Olanda dalla ditta Elsevier e della quale è assicurata per i diritti di sfruttamento per l'Italia la ditta Bramante ha effettuato pagamenti anticipati di Fr. Sv. 20.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5503971 del 13 maggio 1976 e di Fr. Sv. 30.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5503985 del 20 maggio 1976 rilasciati dal Credito varesino;

Considerato che a fronte di detti pagamenti da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 22 febbraio 1977 con un ritardo di giorni duecentocinquantacinque, riguardo al primo pagamento anticipato e di giorni duecentoquarantotto riguardo al secondo pagamento anticipato; rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 999394 del 16 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli al fatto che l'invio della merce è stato ritardato su richiesta della stessa in quanto l'importatrice riteneva che la pronta acquisizione del materiale editoriale sarebbe stata di impaccio ai fini della preparazione dell'enciclopedia di cui la casa editrice di Amsterdam le aveva ceduto i diritti, poichè si presentavano problemi di controllo e correzione delle bozze che richiedevano tempi particolarmente lunghi e che si preferiva fosse la ditta olandese ad affrontare prima della spedizione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 febbraio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Considerato inoltre che il materiale fotografico, relativo alle illustrazioni che avrebbero corredato l'enciclopedia, veniva fornito direttamente per la lavorazione dalla Elsevier alla « Art Color » (studio fotografico di Roma), che riceveva il relativo compenso, teneva il materiale lavorato nei suoi locali in attesa di disposizioni dalla casa olandese, ed ignorava i rapporti di questa ultima con la Bramante;

che la merce importata dalla Bramante non aveva alcuna attinenza con l'enciclopedia, ed è stata introdotta al solo scopo di chiudere le operazioni originate dai pagamenti;

Considerato infine che la Bramante, dal canto suo, era a conoscenza — fin dalla conclusione del contratto con la Elsevier — che i tempi di consegna del materiale sarebbero stati molto più lunghi di quelli consentiti dalle vigenti norme in materia di pagamenti anticipati e non ha provveduto a richiedere la proroga dei predetti termini;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bramante editrice mediante fidejussione del Credito varesino di Busto Arsizio nella misura del 5% di Fr. Sv. 50.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1978, che ha sciolto in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede in Roma;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 febbraio 1978, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza del suindicato Istituto;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede in Roma, viene prorogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Determinazione della quota di imposta non detraibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle aziende e istituti di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive della disciplina della imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante norme in materia d'imposta sul valore aggiunto per le dichiarazioni ed i versamenti, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, per quanto concerne la determinazione, per l'anno 1978, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 19, da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di credito previsti dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono determinare, per l'anno 1978, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'I.V.A. che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nell'anno 1978.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 15, 22, 23, 24, 25 e 26 della tabella stessa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, per i quali, ai sensi del decreto-legge 26 mag-

gio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nell'anno 1978 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a finanziamenti erogati anteriormente al 1° gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda o istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito dall'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato all'unità inferiore, rappresenta la misura in cui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'articolo 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per l'anno 1978.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento in Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede in Milano e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, da presentare nell'anno 1979, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 740/F, 740/I, 740/L e 740/M;

mod. 750 scheda e relativi quadri intercalari;

mod. 760 con annessi quadri intercalari;

mod. 770 scheda e relativi quadri intercalari escluso il modello 770/G-1;

mod. 770/*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(1531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per l'elettronica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale, al paragrafo C.1 individua la ricerca, sviluppo e industrializzazione di tecnologie elettroniche quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'elettronica che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Considerato che, da tali pareri, emerge principalmente una linea di tendenza che richiede la finalizzazione delle azioni programmatiche al soddisfacimento delle esigenze dell'occupazione e dell'allargamento delle basi produttive nel Mezzogiorno, nonchè all'utilizzo della manovra della domanda pubblica per il perseguimento di tali obiettivi;

Vista la propria delibera adottata in data odierna recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per la elettronica, allegato al presente verbale, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. — Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al settore dell'elettronica, dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali, con particolare riguardo a quelle appartenenti ai comparti dell'informatica, dell'automazione-strumentazione e dell'elettronica civile, per i quali il programma finalizzato prevede un più rapido sviluppo della attività produttiva.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del «Fondo» i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

2. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettuerà una verifica con le aziende multinazionali, presenti nel comparto elettronico, diretta ad accertare tutte le possibilità di un loro maggiore impegno qualitativo e quantitativo in Italia. In particolare, tutte le aziende multinazionali che coprono una quota rilevante del mercato originato dalla domanda pubblica saranno invitate ad osservare i criteri che il programma finalizzato indica con riferimento alla loro presenza sul territorio nazionale.

3. — Le previsioni di intervento indicate nel programma finalizzato, per quanto concerne la ricerca e sviluppo, sono giudicate congrue rispetto alle indicazioni di sviluppo dei vari comparti. Per quanto riguarda in particolare la componentistica attiva allo stato solido, tali previsioni sono da ritenersi il minimo indispensabile per raggiungere i risultati indicati.

I progetti di ricerca e sviluppo conformi alle indicazioni del programma, saranno pertanto, considerati prioritari ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 10 della legge n. 675. Detti progetti di ricerca e sviluppo dovranno essere considerati con particolare favore ai fini del riconoscimento dell'aliquota massima prevista dall'art. 10 della legge, specialmente qualora ipotizzino sviluppi congiunti da parte di imprese operanti in comparti diversi: ciò al fine di consentire un più sistematico raccordo tra i progetti di ricerca e sviluppo nella componentistica attiva e nei settori utilizzatori, nonchè tra i progetti concernenti nuove tecniche di trasmissione e commutazione e le loro possibili applicazioni nei comparti dell'informatica e dell'elettronica civile.

4. — I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della pubblica istruzione proporranno al C.I.P.I. entro tre mesi dalla presente delibera, un programma di interventi per l'attività di formazione al fine di ridurre l'attuale divario tra domanda ed offerta di personale soprattutto per comparti, quali quello della utilizzazione di metodi e strumenti di informatica, in cui tale divario è particolarmente sensibile.

5. — Nell'ambito del C.I.P.I., e d'intesa con le regioni per le materie di loro competenza, sono costituiti gruppi di lavoro per individuare i criteri e le modalità per una più efficiente ed incisiva gestione della domanda pubblica nel settore. In una prima fase sarà indispensabile esaminare la domanda pubblica attuale e quella da programmare per i comparti dell'informatica, per le applicazioni di apparecchiature elettroniche in campo sanitario, militare, energetico, ecologico e dei trasporti.

I risultati dei lavori dei gruppi saranno sottoposti via via al C.I.P.I., ai fini dell'emanazione di direttive riferite ai vari settori interessati.

6. — Per le iniziative da intraprendere nel comparto delle telecomunicazioni, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni, formuleranno, entro un mese dalla presente delibera, le prime proposte operative derivanti dalle indicazioni del programma finalizzato. In particolare, tali proposte dovranno riguardare le azioni da intraprendere per quanto concerne l'assetto tecnico ed organizzativo del servizio di trasmissione dati, i criteri di committenza per le prime centrali di commutazione in tecnica elettronica e l'impulso da dare alla messa a punto di sistemi di commutazione di progettazione originale italiana.

7. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla presente delibera, sottoporrà al C.I.P.I. un quadro completo delle iniziative da intraprendere per quanto concerne l'elettronica civile e la componentistica passiva, alla luce delle proposte che da parte imprenditoriale emergeranno rispetto alle indicazioni del programma finalizzato. Entro lo stesso termine provvederà a completare l'analisi del settore automazione e strumentazione ed a presentare di conseguenza proposte di intervento più compiutamente finalizzate.

8. — Spetta al Ministro delle finanze assumere le necessarie iniziative:

a) per definire criteri e modalità per l'individuazione di alcuni punti doganali specializzati come transiti obbligati per i rapporti commerciali con l'estero nel comparto elettronico;

b) per rivedere l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in connessione all'esigenza emersa da programma di consentire la deducibilità nell'esercizio delle spese per studi e ricerche o comunque un più rapido ammortamento di questi particolari costi ad utilizzazione pluriennale;

c) per procedere ad una revisione della normativa doganale per ciò che concerne la temporanea esportazione, in modo da consentire alle imprese nazionali di effettuare l'assistenza tecnica all'estero con modalità più consone alle caratteristiche del settore.

Le relative proposte saranno formulate entro tre mesi dalla data della presente delibera.

9. — Spetta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di assumere le necessarie iniziative per assicurare che l'opera di omologazione di prodotti e di autorizzazione per il loro impiego nelle reti di telecomunicazioni nazionali, esercitata da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenda ad armonizzarsi con il comportamento seguito da analoghe organizzazioni di altri Paesi. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà, inoltre, in armonia con gli obiettivi previsti dal programma, ad adottare per gli apparati di telecomunicazioni, specifiche tecniche che ne favoriscano maggiormente la esportabilità.

10. — Ai fini delle provvidenze di cui alla legge n. 675 sono inclusi altresì i comparti degli strumenti musicali elettronici tra quelli suscettibili di interventi, nell'ambito dell'elettronica civile ed il comparto dei cavi, nell'ambito delle telecomunicazioni.

11. — Le determinazioni in ordine alle attività produttive della Gepi S.p.a. nel settore elettronico saranno assunte dal C.I.P.I. in sede di emanazione delle direttive alla società, ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 675 del 1977.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(1541)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale, al paragrafo C.4 individua l'industria chimica quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria chimica, che considera il settore limitatamente ai comparti della chimica di base (4.a) e delle fibre chimiche (4.b), con salvezza di produrre successivamente la parte relativa alla chimica fine, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, recante direttive di carattere generale applicabili per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria chimica, allegato al presente verbale, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. *Indicazioni di ordine generale.*

1.1. L'obiettivo del programma finalizzato per l'industria chimica è duplice:

razionalizzare il settore di base e di prima trasformazione petrolchimica (plastiche e fibre) e riportarlo a una capacità di crescita qualitativa, garantendo una netta inversione di tendenza rispetto alla logica di espansione indiscriminata della capacità produttiva che ha dominato per il passato;

stimolare il settore secondario, che nel complesso risulta sottosviluppato rispetto al grado di industrializzazione dell'economia italiana, ad accelerare la propria crescita e adeguarsi sul piano organizzativo, tecnologico e commerciale.

Deve essere riesaminata la politica di entrata in un grande numero di produzioni perseguita dai gruppi chimici italiani e giustificata spesso solo con una generica opportunità di impiegare prodotti intermedi disponibili, e valutata l'opportunità di perseguire invece politiche di specializzazioni, come fanno i più forti gruppi esteri, conquistando quote consistenti di mercato nei prodotti per i quali si dispone di maggiore competitività (il che di solito significa sviluppare tecnologie proprie) e abbandonando gli altri. Tale mutamento di strategia comporta uno sviluppo del commercio di prodotti intermedi, che comunque è destinato a crescere in tutta l'area europea e mediterranea.

Le strategie delle maggiori imprese dovranno riflettere una ragionevole valutazione delle economie e delle diseconomie di dimensione, e scelte di specializzazione che siano fondate a livello di impresa, tenuto conto dello stato attuale delle risorse umane e tecnologiche, e compatibili a livello di economia nazionale, tenuto conto del contesto europeo.

Le iniziative congiunte da parte di più gruppi possono essere giustificate quando si tratti di impianti di base destinati a fornire un prodotto intermedio assorbito per la maggior parte dalle imprese associate sulla base di contratti di lungo periodo (come i crackings).

Assai meno giustificata la joint venture nel caso di produzioni destinate al mercato, non specializzate, concorrenti con produzioni analoghe che almeno uno dei soci già esercita altrove: in questi casi è preferibile una gestione unitaria, che non esclude contratti di acquisto del prodotto di medio periodo.

L'esigenza di imprese non più paralizzate capaci di effettuare scelte strategiche e di realizzarle comporta una sistemazione dei rapporti tra gruppi industriali e sistema bancario che faccia salva la peculiarità dei rispettivi ruoli e la distinzione delle responsabilità.

Il processo di razionalizzazione e di sviluppo dell'industria chimica nel Mezzogiorno dovrà essere perseguito creando le condizioni per il sorgere di aree integrate, cioè caratterizzate dalla presenza di economie esterne, atte a favorire la localizzazione di nuove iniziative chimiche per produzioni specializzate. A tal fine è indispensabile stimolare lo sviluppo di attività non necessariamente integrate verticalmente con le produzioni chimiche di base, ma complementari economicamente, quali ad esempio attività di trasformazione dei prodotti terminali dei cicli chimici.

Il sorgere di imprese manufatturiere in genere, anche se prive di legami merceologici con gli impianti esistenti, contribuisce alla creazione delle economie esterne proprie di una area industriale e deve quindi essere favorita. Per contro, il completamento di processi di integrazione verticale dovrà essere favorito non per mere esigenze di bilanciamento tra fasi integrate, ma in relazione alle prospettive di mercato, e quindi alla validità economica nel contesto prevedibile per gli anni '80.

1.2. Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al « settore dell'industria chimica », dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del « Fondo » i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

2. *Settore dell'etilene e delle materie plastiche.*

2.1. L'analisi dei programmi di investimento predisposti dai grandi gruppi chimici italiani e delle prospettive di sviluppo della domanda nazionale e internazionale delle materie plastiche evidenziano che, nel corso del quinquennio 1977-82, tenderanno a manifestarsi una serie di squilibri nell'assetto produttivo della petrolchimica nazionale tra i quali vanno segnalati:

a) la possibilità che si determini al 1982 una situazione di eccedenza nella fase del cracking, se non si attuerà un consistente piano di chiusure degli impianti meno efficienti;

b) un'insoddisfacente ripartizione per aree e per imprese della capacità produttiva di etilene fino al 1982;

c) una situazione di accentuata sovraccapacità produttiva in alcuni comparti delle grandi plastiche (Pead, PVC, ABS, in particolare);

d) la possibilità di una profonda modificazione delle attuali quote di mercato (in termini di capacità) tra i principali gruppi chimici nazionali in alcune linee di produzione, che si giustificherebbe nell'attuale situazione di mercato, solo in presenza di politiche commerciali aggressive e comunque tali da ripercuotersi pesantemente sulle attuali già precarie condizioni di redditività delle imprese; e ciò in quanto non poca parte degli investimenti programmati nella fase terminale del ciclo etilenico appare determinata più che dalle reali prospettive di sviluppo del mercato, dall'esigenza di utilizzare comunque la capacità produttiva di etilene, apprestata in una logica esasperata di autosufficienza conseguita mediante lo sviluppo verticale integrato a scala aziendale e per ogni singolo polo petrolchimico;

e) una accentuazione della tendenza allo sviluppo delle linee derivate in senso diffusivo, a fronte di una pressante esigenza di procedere in direzione di più qualificate e specializzate vocazioni produttive.

Gli squilibri sopra delineati si collocano peraltro in una prospettiva del mercato internazionale che va evolvendosi verso una situazione in cui la dinamica dei consumi da un lato e quella degli investimenti in corso o programmati dall'altro è tale da far prevedere la formazione o l'accentuazione di già rilevanti eccedenze di capacità produttiva; situazione questa che oltre a pesare negativamente sul piano dell'economicità delle produzioni, non contribuirà certamente ad una ripresa dei prezzi e quindi a un recupero di accettabili margini di redditività o quanto meno a riequilibrare i conti economici delle imprese.

2.2. Una politica di risanamento del settore petrolchimico nazionale deve proporsi di:

a) promuovere e favorire tutte le iniziative a livello politico governativo atte a definire le linee di una politica industriale a scala C.E.E. avente per oggetto il coordinamento dei programmi di sviluppo petrolchimici, il controllo dei rapporti di collaborazione con i Paesi extra comunitari basati su clausole di «buy-bak», l'adozione di strumenti anti-dumping nei confronti di importazioni da aree esterne alla Comunità;

b) stimolare la ricerca di intese interaziendali volte a contenere i nuovi investimenti nelle grandi plastiche per le quali si prevedono le maggiori eccedenze di capacità produttiva e a razionalizzare la logistica dell'etilene e degli intermedi anche attraverso i rapporti contrattuali di scambio di prodotti già in essere;

c) concordare con le imprese un piano di chiusure degli impianti di cracking meno efficienti;

d) stimolare una politica di specializzazione e qualificazione produttiva nel campo delle grandi plastiche e diversificazione nelle plastiche più sofisticate e a più elevato valore aggiunto, anche attraverso azioni di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo dell'innovazione nelle utilizzazioni e nei processi di trasformazione dei derivati dal ciclo etilenico.

3. *Settore delle fibre.*

3.1. I piani di risanamento dovranno tener conto dell'esigenza, per una impresa che voglia inserirsi solidamente nel mercato europeo, di raggiungere una sufficiente dimensione e un adeguato grado di specializzazione; per il sistema delle imprese maggiori un coordinamento dovrà essere continuamente perseguito. In particolare il ruolo delle imprese a partecipazione statale dovrà essere riaffermato e ridefinito in base a scelte strategiche adeguate.

L'esigenza di coordinamento potrebbe assumere una forma di stretto collegamento e di modificazione degli assetti proprietari, ma non li implica necessariamente; l'opportunità di progetti del genere deve quindi essere valutata sulla base dei prevedibili risultati economici.

Va notato ancora che la garanzia di solidità nei maggiori gruppi europei è costituita da una specializzazione all'interno del settore su alcune fibre, e dalla diversificazione in settori diversi delle fibre, anche come difesa contro un'eccessiva dipendenza dalla congiuntura del settore: non vi è alcun gruppo in Europa che produca solo fibre e tutte o quasi le fibre artificiali e sintetiche. In ogni caso un progetto di fusione o di stretto collegamento tra i due maggiori gruppi italiani per quanto attiene al settore fibre deve avere solide giustificazioni economiche e non deve costituire la premessa per un possibile graduale disimpegno dal settore dei gruppi industriali.

3.2. E' necessario contenere la capacità produttiva nazionale entro limiti compatibili con l'evoluzione prevedibile del mercato europeo e della competitività dei produttori italiani.

In generale ciò comporta un miglioramento dell'efficienza e della qualità a capacità produttiva costante; con notevoli differenze tuttavia tra fibra e fibra.

Per le cellulosiche è da proseguire la linea seguita finora e già prevista da accordi sindacali, di riduzione del numero delle unità produttive e specializzazione del prodotto per consolidare la posizione competitiva italiana nei segmenti più pregiati del mercato.

Per quanto attiene alle principali fibre sintetiche, i limiti quantitativi posti dall'accordo raggiunto tra i maggiori produttori europei, attualmente in fase di riesame per invito della commissione C.E.E., sono da ritenersi accettabili. Essi implicano, a fronte di un ridimensionamento dei programmi in corso, un allargamento della quota di mercato detenuta dalle imprese italiane in complesso, che appare giustificata dall'esigenza di raggiungere tassi di sfruttamento degli impianti esistenti meno distanti da quelli prevalenti nel resto d'Europa.

L'approvazione da parte della commissione delle Comunità europee di un accordo del tipo di quello sottoscritto appare altamente auspicabile perchè consentirebbe un'ordinata transizione da una fase di generalizzata sovraccapacità ad una più normale situazione in cui le imprese si siano adattate a tassi di crescita assai più modesti di quelli storici, senza rovinose guerre dei prezzi. Il forte grado di concentrazione del settore in Europa impone di valutare realisticamente la difesa della concorrenza come difesa di una pluralità di operatori efficienti: proprio ciò che una fase incontrollata di guerra dei prezzi metterebbe in pericolo.

Del resto la pressione sul mercato europeo dei produttori extra-europei, che godono spesso di vantaggi di partenza per il minor costo della materia prima e del lavoro, garantisce contro possibili danni derivanti da un accordo ai consumatori; ed anzi richiede un attento uso delle procedure antidumping previste dalla legislazione comunitaria.

Nell'ipotesi deprecabile in cui l'accordo venga fatto decadere, la programmazione di settore italiana assumerà comunque come quadro quantitativo di riferimento le grandezze definite dall'accordo.

3.3. Con maggiore o minore collaborazione da parte delle imprese concorrenti a seconda che l'accordo venga mantenuto o cancellato, le imprese italiane dovranno comunque migliorare la loro capacità competitiva in modo da rendere possibile il previsto guadagno di quota di mercato.

Dovranno quindi essere favoriti gli investimenti di ristrutturazione e riconversione che tendano a migliorare l'economicità delle produzioni e la qualità dei prodotti, a sviluppare tecnologie proprie e capacità di progettazione di impianti, a sostituire fibre speciali e pregiate a produzione corrente. Dovrà essere favorito uno sforzo di ricerca sia sui prodotti che sui processi produttivi. Dovrà essere migliorata la capacità di offrire all'industria consumatrice un prodotto affidabile attraverso una rete commerciale e di assistenza adeguata, capace di sorreggere lo sviluppo tecnologico e commerciale delle imprese trasformatrici anche di piccola e media dimensione.

3.4. Lo sviluppo del settore dovrà essere indirizzato verso il Mezzogiorno, ma non mantenendo in funzione impianti permanentemente antieconomici. Pertanto le cause di minore economicità di alcuni impianti meridionali dovranno essere rimosse, con opportuni interventi sugli impianti, sull'organizzazione del lavori, sui valori contabili dell'investimento da ammortizzare, sugli oneri finanziari.

L'utilizzazione degli impianti meridionali dovrà essere mantenuta elevata, verificando tutte le possibilità di riduzione della concorrente capacità produttiva al Nord mediante chiusure o mediante ristrutturazione degli impianti settentrionali.

4. *Settore dei fertilizzanti.*

4.1. In presenza delle profonde trasformazioni in atto nella struttura del mercato internazionale dei fertilizzanti, l'Italia non è più in grado di assolvere ruoli «export-oriented», né ciò sembra giustificabile dal punto di vista di una corretta politica economica stante anche il modesto valore aggiunto che caratterizza questo settore.

La sopravvivenza di un'industria nazionale dei fertilizzanti, tuttavia, deve essere riaffermata per la funzione strategica che il settore assolve nel garantire all'agricoltura stabili e sicure condizioni di approvvigionamento che verrebbero a mancare in presenza di una totale o comunque rilevante dipendenza dal mercato internazionale. Per assolvere una funzione siffatta a costi minimi per la collettività occorre pertanto tendere alla eliminazione di disfunzioni e carenze di natura endogena che hanno fin qui pesato non poco sulla crisi del settore.

Le linee essenziali di una strategia di politica industriale in questo settore devono riguardare:

a) la razionalizzazione della struttura produttiva, mediante la progressiva concentrazione della produzione negli impianti più efficienti. Nel comparto dei fosfatici semplici ciò da luogo a un ridimensionamento netto delle capacità, in quanto il declino di mercato di questo prodotto non giustifica nuovi investimenti. Nel comparto dei complessi e composti, che registrano invece un mercato in crescita, il conseguimento di più elevate dimensioni di impianto (privilegiando quindi i fertilizzanti a più elevato contenuto qualitativo e più rispondenti alle esigenze di più razionali processi di fertilizzazione) richiede che nuovi investimenti affianchino le necessarie chiusure. Per quanto riguarda infine gli azotati:

per il solfato ammonico le chiusure possono riguardare solo gli impianti non legati ad altre produzioni e sono del resto già programmate dalle imprese;

per l'urea, dato che la struttura produttiva si presenta tecnologicamente efficiente e con dimensioni medie molto elevate, le chiusure possono riguardare impianti marginali. In relazione a ciò, in nessun caso potranno essere favorite nuove iniziative sino a quando non si determineranno le condizioni per il riassorbimento dell'attuale rilevante eccedenza di capacità;

b) lo sviluppo della domanda interna. Anche se tale obiettivo risulta fondamentalmente legato dalla modernizzazione dell'agricoltura, la sua realizzazione può essere agevolata da adeguate politiche di promozione e di assistenza, che devono essere attuate soprattutto attraverso organismi di tipo pubblico e cooperativo che operano nel campo della distribuzione dei fertilizzanti. L'allargamento del mercato deve essere accompagnato da un progressivo adeguamento dei prezzi interni ai livelli esistenti sui principali mercati europei, per garantire all'industria sufficienti margini di redditività. A tal fine è importante adottare anche procedure e meccanismi atti ad adeguare tempestivamente il livello dei prezzi alla dinamica dei costi, ed evitare le distorsioni che l'attuale regime di amministrazione dei prezzi ha comportato specie in alcuni settori come i complessi e i composti;

c) l'efficace gestione dei rapporti con l'estero volta ad impedire importazioni anomale ed in dumping, specie in alcuni comparti (complessi e composti), onde evitare che tali flussi contribuiscano ad aggravare le situazioni di sovraccapacità produttiva nazionale.

Sotto questo profilo occorre stimolare e favorire forme di collaborazione a livello internazionale che possono riguardare sia la Comunità europea sia Paesi terzi, con particolare riguardo ai produttori di materie prime, che stanno integrando a valle le loro industrie estrattrici (es. Paesi produttori di fosforite del Nord Africa).

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.I.
ANDREOTTI

(1542)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pignola

Con decreto 15 dicembre 1978, n. 3239, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex «Vallone della Fontana» in località Paschieta del comune di Pignola (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 delimitato dai mappali 357-284-292-13-293-356-310-4 e parte del 301, della superficie complessiva di mq 280 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1493)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Molinella

Con decreto 6 dicembre 1978, n. 3230, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e del fabbricato su di esso insistente in comune di Molinella (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42, mappali 13 (mq 397); 59 (mq 443) e 72 (mq 950) della superficie complessiva di mq 1.790 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 settembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

«32-MI» (due punzoni): Messulam S.p.a., in Milano, via Rovigno, 3;

«270-MI» (un punzone): FA.BI. S.a.s., in Milano, via Crocefisso, 4;

«350-MI» (un punzone): Giuseppe De Vecchio & C. S.n.c., in Milano, via Montenapoleone, 8;

«418-MI» (tre punzoni): «Simag» di Libero Giardino, in Milano, via Gran S. Bernardo, 13;

«499-MI» (sei punzoni): F.A.R.O., in Milano, piazza S. Sepolcro, 1;

«520-MI» (un punzone): «Fumagalli-Lucchini» di Fumagalli Elio & Lucchini Mario & C. S.n.c., in Milano, via Clerici, 7;

«548-MI» (un punzone): Cappello Gastone, in Milano, viale Gorizia, 22;

«576-MI» (due punzoni): Leguti Ettore, in Milano, via Borromei, 1/A;

«592-MI» (un punzone): Brivio Giovanni & C. S.p.a., in Peschiera Borromeo, via Di Vittorio, 47;

«627-MI» (un punzone): Ars Caeli, in Milano, via Ripa Ticinese, 55;

«668-MI» (un punzone): Freddi Bruno, in Milano, Passaggio degli Osii, 2;

«686-MI» (quattro punzoni): Fanti Italo, in Milano, via G. Albricci, 9;

«703-MI» (un punzone): Vasari & Danesin S.r.l., in Milano, via Nicastro, 8;

«728-MI» (un punzone): «Pandora» di Giuili Emilio, in Milano, via Frassinetti, 7;

«862-MI» (due punzoni): «Argenterie italiane» di Cattaneo Fernando, in Milano, via Argelati, 22.

(1024)

Cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi «217-NA»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Napoli:

«217-NA» «Garus» di Russo Luigi, in Torre del Greco, vico 1° Abolitomonte, 5.

(1113)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Cremona:

« 6-CR »: Baruffini Cesare, in Cremona, corso V. Emanuele, 96.

Provincia di Firenze:

« 412-FI »: Bucalossi Elio, in Firenze, via Raffaello Sanzio, 3.

Provincia di Napoli:

« 199-NA »: Giardiello Aduardo, in Napoli, via S. Tommaso D'Aquino, 48;

« 224-NA »: Linguiti Antonio, in Napoli, via A. Scialoia, 20.

Provincia di Vicenza:

« 819-VI »: Soprana Alessandro, in Valdagno (Vicenza), via Marconi, 2;

« 865-VI »: « G.E.B. » di Bigolin Francesco, in Cartigliano, via Monte Grappa, 260.

(1114)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 110-AR »: Santini Donato, in Monterchi (Arezzo), frazione Le Ville, 177/B.

(1255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza della cattedra di documentazione presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

E' annullato l'avviso di vacanza della cattedra di documentazione presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979.

(1583)

Vacanza della cattedra di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di chimica analitica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1584)

MINISTERO DELLA SANITA'

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 7306;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Sabatini prof. Carlo, capitano di fregata (MD);
Corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

ANSELMI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Fierro dott. Achille;
Frezza prof. dott. Fernando;
Itri prof. dott. Giovanbattista, contrammiraglio (MD) s.p.e.;
Marziale prof. Pietro;
Palma dott. Gerardo, magg. gen.le veterinario;
Parodi prof. dott. Eolo;
Pons prof. Renato, ammiraglio ispettore medico;
Ruggieri prof. Francesco;
Serra prof. dott. Francesco;
Arma dei carabinieri.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » al sig. Giuseppe D'Amico capo infermiere di 1ª classe.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

ANSELMI

(1065)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di gennaio 1979 rispetto al mese di gennaio 1978 risulta pari a 12,9 (dodici virgola nove).

(1638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,05	842,05	842,10	842,05	842 —	840,60	841,45	842,05	842,05	842,05
Dollaro canadese	704 —	704 —	704,50	704 —	704,15	704,15	704,10	704 —	704 —	704 —
Marco germanico	453,18	453,18	453,15	453,18	453,47	453,30	453,20	453,18	453,18	453,20
Fiorino olandese	419,64	419,64	419,70	419,64	419,85	419,30	419,58	419,64	419,64	419,65
Franco belga	28,738	28,738	28,75	28,738	28,75	28,80	28,721	28,738	28,738	28,75
Franco francese	196,35	196,35	196,28	196,35	196,50	196,75	196,37	196,35	196,35	196,35
Lira sterlina	1686,50	1686,50	1687,25	1686,50	1686,53	1685 —	1686,50	1686,50	1686,50	1686,50
Corona danese	163,30	163,30	163,39	163,30	163,35	163,55	163,33	163,30	163,30	163,30
Corona norvegese	165 —	165 —	165,15	165 —	165,10	164,95	165,05	165 —	165 —	165 —
Corona svedese	192,56	192,56	192,60	192,56	192,65	192,60	192,58	192,56	192,56	192,55
Franco svizzero	502,33	502,33	502,75	502,33	502,93	503,50	502,38	502,33	502,33	502,35
Scellino austriaco	61,88	61,88	61,90	61,88	61,90	61,90	61,89	61,88	61,88	61,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,80	17,90	17,80	17,95	17,74	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,17	12,17	12,19	12,17	12,17	12,25	12,172	12,17	12,17	12,17
Yen giapponese	4,165	4,165	4,19	4,165	4,19	4,25	4,19	4,165	4,165	4,18

Media dei titoli del 20 febbraio 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,655
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,725
» » » 10 % 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1979

Valuta	
Dollaro USA	842 —
Dollaro canadese	704,05
Marco germanico	453,19
Fiorino olandese	419,61
Franco belga	28,729
Franco francese	196,36
Lira sterlina	1686,50
Corona danese	163,315
Corona norvegese	165,025
Corona svedese	192,57
Franco svizzero	502,355
Scellino austriaco	61,885
Escudo portoghese	17,82
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	4,187

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1972.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui al quadro terzo sezione *B* della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso — per esami e titoli	per soli titoli
Istituti tecnici agrari (Insegnanti)		
1) lettere italiane e storia	—	1
2) matematica e fisica . .	—	1
3) scienze naturali geografia e patologia vegetale .	—	1
4) agricoltura	1	1
5) economia ed estimo rurale	1	1
Istituti tecnici commerciali e per geometri		
6) lettere italiane e storia .	13	11
7) lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese .	2	5
b) inglese . . .	2	4
8) matematica	—	1
9) matematica e fisica . .	2	4
10) chimica .	1	1
11) chimica e merceologia	1	1
12) costruzioni e disegno di costruzioni	1	3
13) scienze naturali e geografia generale ed economica . .	2	4
14) geografia generale ed economica	—	2
15) ragioneria e tecnica commerciale	5	11
16) materie giuridiche ed economiche	—	4
17) agronomia ed estimo . . .	1	3
18) topografia .	1	1
Istituti tecnici industriali (Insegnanti)		
19) lettere italiane e storia . . .	9	8
20) lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	—	1
b) inglese	—	3
21) matematica	4	3
22) matematica e fisica	1	1
23) chimica	1	1
24) fisica	3	2
25) elettrotecnica e laboratorio . .	1	1
26) radiotecnica e laboratorio . .	—	2
27) Meccanica, macchine, disegno relativo	1	2
28) chimica e laboratorio . . .	4	2
29) chimica industriale e tintoria e laboratorio	1	1
30) tecnologia meccanica e laboratorio	2	1
31) scienze naturali e geografia generale ed economica	1	2
(Insegnanti tecnico-pratici)		
32) esercitazioni pratiche:		
a) fucinatore e per i trattamenti termici	—	1
b) laboratorio misure elettriche .	—	1
c) laboratorio di fisica (da assistente generico)	1	—
d) laboratorio tecnologia meccanica (da assistente generico e da assistente laboratorio tecnologico)	2	—
Istituti tecnici nautici		
33) lettere italiane	—	1
34) astronomia e navigazione . . .	—	1
35) macchine marine e disegno . .	—	1
Istituti tecnici femminili		
36) scienze naturali, merceologia, agraria	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1972, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, decorrenti dalla data di nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione non sono computabili);

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Non possono inoltre partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1972 abbiano diritto a qualsiasi titolo, alla attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per la inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1972, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1969-70, 1970-71, 1971-72, qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1972 coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
(Prove e diario d'esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatti secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1972 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1972, sarà effettuata in conformità delle tabelle, annesse al presente bando, numeri 1), 2), 7) e 8), approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1972 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1972;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale in data non anteriore al 1° ottobre 1972 dal quale in particolare risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato militare del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1972 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri e uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1975 per i posti disponibili al 1° ottobre 1971 possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*). Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte e le bozze di stampa non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1972, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio stabilita dal quadro III - Sezione *B*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale

o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 1.500 (non marca per atti amministrativi), conforme alle norme in vigore all'atto della richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1978
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 191

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1 fino a . punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . » 4

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . » 1,6

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 2,4

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di » 2

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . . . » 4

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 2

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 1,50 fino a » 3

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 2

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5

4) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . . . » 5

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsto dagli statuti delle università . . . . . . punti 1

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2 fino a . . . . . . » 4

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1 fino a » 2

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di ottimo o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2 fino a . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a . . . » 8

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . . . » 3,2

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . . . . » 4,8

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 4

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . . . » 8

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . . » 5

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50).

1) Libera docenza, per ciascuna punti 4,50 fino a » 9

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 6

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20

4) Risultato conseguito nel concorso in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della valutazione complessiva) fino a . . punti 10

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . » 2

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4 fino a . . » 8

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2 fino a » 4

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1 fino a . . » 2

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore: fino a » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a » 6

TABELLA 7

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15).

1) Per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 7 anni) punti 1 fino a . punti 7

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento.

2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza: punti 0,2 fino a . . . . » 1,4

3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato): punti 0,2 fino a » 1,4

4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso fino a punti 1,5 e fino a un massimo di . . . » 3

5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratori; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc.) attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti fino a . . . . » 5

6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario fino a . . . . . » 3

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . » 5

2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5

3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . » 2

4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiori a quelli di attuale appartenenza, punti 2 (se ne valuta una sola) . . . punti 2

5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . » 3
per ogni diploma . . . . » 0,5

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a » 2

7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . . . » 4

TABELLA 8

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50).

1) Per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 14 anni) punti 2 (il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento) fino a . . . . punti 28

2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza: punti 0,2 fino a . . . . . » 2,8

3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato): punti 0,6 fino a » 8,4

4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . . . . . » 4

5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratorio; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc.) attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti fino a . . . . » 6

6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario fino a . . . . . . » 7

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50).

1) Risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva) fino a . . . . » 10

2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20

3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . . » 4

4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiori a quelli di attuale appartenenza, punti 6 fino a . . . . . . » 10

5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:

per ogni laurea . . . . » 5
per ogni diploma . . . . » 2

6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un quinto della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito per la inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 20

7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . . . » 5

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI, E LE PROVE DI ESAME

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Matematica e fisica . .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
Agricoltura . . .	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di agricoltura
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica
Chimica e merceologia .	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica o merceologia
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di diritto, o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo .	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica . .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di elettrotecnica
Radiotecnica e laboratorio	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radioelettriche; laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche; tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di radiotecnica
Meccanica, macchine, disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Chimica e laboratorio . .	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di chimica
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
Astronomia e navigazione	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e metereologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di navigazione
Macchine marine e disegno	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata
Scienze naturali, merceologia, agraria	Insegnanti di scienze naturali, merceologia, agraria negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
Esercitazioni pratiche . .	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

(1318)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1462 del 3 febbraio 1976 e n. 8147 del 28 ottobre 1977, con i quali veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 6324 in data 30 agosto 1978;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6088 in data 7 agosto 1978;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975:

1.	Ficarelli Roberto	punti 67,930
2.	Bolognesi Paolo	» 62,730
3.	Caldiani Carlo	» 60,575
4.	Olivari Agnini Carlo	» 55,350
5.	Dazzi Livio	» 54,255
6.	Vezzani Luciano	» 53,775
7.	Baccini Luigi Fortunato	» 52,085
8.	Fabri Giorgio	» 49,210
9.	Brindani Franco	» 48,100
10.	Cassi Paolo	» 47,215
11.	Tamani Alessandro	» 46,000
12.	Ferrabini Luca	» 45,550
13.	Bolsi Daniele (nato il 12 settembre 1949)	» 44,500
14.	Ferrari Flavio (nato il 12 settembre 1951)	» 44,500
15.	Tenca Luigi	» 44,000
16.	Guizzardi Franco	» 43,500
17.	Bortesi Antonio	» 43,360
18.	Cuppini Albertina (nata il 20 luglio 1950)	» 43,000
19.	Covi Mario (nato il 17 agosto 1950)	» 43,000
20.	Ferrazzi Luciano	» 42,500
21.	Poggi Umberto	» 42,240
22.	Borgia Bruno	» 41,605
23.	Tranquillo Antonio	» 41,500
24.	Caffi Attilio	» 41,075
25.	Mistretta Salvatore	» 40,740
26.	Marchesi Ermanno (nato il 10 settembre 1949)	» 40,500
27.	Rossi Pier Luigi (nato il 26 maggio 1952)	» 40,500
28.	Manfrinato Ermes	» 39,845
29.	Giovannini Roberto	» 38,740
30.	Marzi Lauro	» 38,345
31.	Benatti Carlo	» 38,000
32.	Pellegrini Silvio (nato il 26 marzo 1948)	» 36,000
33.	Prandi Nunzio (nato il 17 maggio 1948)	» 36,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 5 febbraio 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1451 in data 5 febbraio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1975;

Tenuto presente l'ordine preferenziale, con cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun candidato;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Ficarelli Roberto: Reggio Emilia, 3ª condotta;
Bolognesi Paolo: Reggio Emilia, 5ª condotta;
Caldiani Carlo: Rubiera, condotta unica;
Olivari Agnini Carlo: Correggio, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 5 febbraio 1979

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(1265)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(521/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(522/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(524/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(514/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Schio (Vicenza).

(511/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(512/S)

OSPEDALI «V. EMANUELE II, ISOLAMENTO E DUBINI» DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(513/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(515/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(516/S)

OSPEDALE «PRESIDENTE A. SEGNI» DI OZIERI

Riduzione del numero dei posti del concorso a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia

Si rende noto che il numero dei posti di assistente di ortopedia e traumatologia di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 ottobre 1978 è stato ridotto da tre ad uno.

(517/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 72.

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43 - Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 5 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1978 gli stanziamenti previsti ai capitoli 514 e 515 dello stato di previsione della spesa sono ridotti nel modo che segue, sia per competenza che per cassa:

Cap. 514 denominato: « Assistenza scolastica a favore dei figli dei lavoratori emigrati »: di L. 45.000.000;

Cap. 515 denominato: « Indennità giornaliera agli emigrati rientrati in Italia che frequentano corsi di addestramento e riqualificazione professionale nella Regione »: di L. 25.000.000.

Art. 2.

Per l'anno 1978 gli stanziamenti previsti ai capitoli 516 e 517 dello stato di previsione della spesa sono aumentati nel modo che segue, sia per competenza che per cassa:

Cap. 516 denominato: « Rimborso delle spese di rimpatrio »: di L. 20.000.000;

Cap. 517 denominato: « Indennità di prima sistemazione ed assistenza morale ai rimpatriati »: di L. 50.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 73.

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1977-78 per il biennio 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 5 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Abruzzo, con efficacia per il biennio 1977-78, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1979-80.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 74.

Concessione di un contributo alla fondazione Francesco Paolo Michetti di Francavilla al Mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n* 42 *del 5 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per il 1978, alla fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare, un contributo di L. 15.000.000 per l'organizzazione della mostra nazionale di pittura e per l'attuazione di manifestazioni collaterali.

Art. 2.

Al relativo onere di L. 15.000.000 si provvede introducendo nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1399. — Fondo di riserva per le spese impreviste, in diminuzione per la competenza e la cassa L. 15.000.000;

Cap. 147 (di nuova istituzione, titolo I, sezione I, categoria V). — Contributo alla fondazione Premio Michetti di Francavilla a Mare per l'organizzazione della mostra nazionale di pittura e per l'attuazione di manifestazioni collaterali, con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 15.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. 75.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 41, concernente la garanzia fidejussoria a favore delle opere universitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 5 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le anticipazioni contratte dalle opere universitarie con istituti di credito sono garantite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 41, mediante rilascio di

fidejussioni, sino alla concorrenza di complessive L. 1.200.000.000, di cui L. 768.000.000 per le opere universitarie di Chieti, Pescara e Teramo e L. 432.000.000 per le opere universitarie de L'Aquila.

Restano ferme le disposizioni del citato art. 1 della legge regionale n. 41/1975 sulla durata ed il carattere sussidiario delle fidejussioni, nonchè quelle dei successivi articoli della stessa legge, in ordine alle modalità concessive e alla sostituzione della Regione alle opere universitarie in caso di pagamento diretto del debito.

Art. 2.
Norma finanziaria

Al maggior onere derivante dall'applicazione di quanto stabilito con il precedente art. 1, inteso come rischio e valutato in L. 15.000.000 per anno, si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione, di pari importo per competenza e per cassa, del cap. 1398 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e contemporaneo incremento, per competenza e per cassa, di pari importo, del cap. 1591 del medesimo stato di previsione della spesa denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore delle opere universitarie».

Negli esercizi successivi, l'onere sarà iscritto nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1978, n. 76.
Erogazione di contributi ai comuni per le attrezzature e la gestione degli asili-nido realizzati con i benefici della legge regionale 14 settembre 1976, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 5 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
ATTREZZATURE

Art. 1.
Contributo finanziario della Regione

Per le attrezzature, fisse e mobili, necessarie al funzionamento degli asili-nido realizzati dai comuni con i benefici di cui alla legge regionale 14 settembre 1976, n. 57, la Regione eroga ai comuni medesimi un contributo in conto capitale, a fondo perduto, alle condizioni e nella misura stabilita dagli articoli seguenti.

Art. 2.
Condizioni

La concessione del contributo è subordinato alla dimostrazione che l'asilo-nido sia stato realizzato in conformità alle prescrizioni fissate dalla legge regionale 14 settembre 1976, n. 57, e che gli arredi, fissi e mobili, cui attiene il contributo medesimo, siano rapportati alle esigenze funzionali dei locali costituenti l'asilo, secondo le indicazioni di cui alla tabella *B* annessa alla citata legge.

Art. 3.
Misura

Il contributo finanziario, di cui agli articoli precedenti, va determinato, sulla base della spesa preventivata, per le attrezzature necessarie al funzionamento dell'asilo, in un ammontare che, sommato a quello del contributo erogato per la costruzione, non superi la spesa globale prevista al punto 7 della tabella *B* annessa alla legge regionale 14 settembre 1976, n. 57, eventualmente maggiorata di un coefficente di aggiornamento a cura della giunta regionale di intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 4.
Richiesta

I comuni interessati devono chiedere la concessione del contributo finanziario, per le attrezzature degli asili di rispettiva competenza con istanza diretta al presidente della giunta regionale, subito dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione e l'accertata agibilità dell'edificio ai sensi di legge.

L'istanza anzidetta deve essere corredata dai seguenti atti:

1) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'asilo in conformità alle prescrizioni fissate nelle leggi regionali 30 ottobre 1973, n. 38 e 14 settembre 1976, n. 57, nonchè il relativo stato di agibilità tecnico e igienico-sanitario;

2) conto consuntivo della spesa effettivamente sostenuta per la costruzione dell'edificio e del finanziamento erogato dalla Regione;

3) preventivo di spesa per le attrezzature fisse e mobili, con relazione illustrativa da cui risulti la rispondenza delle stesse alle necessità funzionali del servizio, secondo i criteri stabiliti al punto 6 della tabella *B* annessa alla legge regionale 14 settembre 1976, n. 57;

4) provvedimento del comune, vistato dal competente organo di controllo, relativo all'approvazione del predetto preventivo di spesa.

Art. 5.
Erogazione

Sulla base degli atti di cui all'articolo precedente, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, osservati gli adempimenti prescritti dall'art. 3, determina l'ammontare del contributo e ne dispone l'erogazione a favore dei comuni beneficiari in unica soluzione con vincolo di destinazione al finanziamento della spesa preventivata per le attrezzature.

Titolo II
GESTIONE

Art. 6.
Rinvio

Per la istituzione, la gestione, il coordinamento e il controllo degli asili-nido costruiti con i benefici della legge regionale 14 settembre 1976, n. 57, si applicano le disposizioni generali di cui alla legge regionale 30 ottobre 1973, n. 38, salvo quanto previsto agli articoli seguenti.

Art. 7.
Contributo della Regione per la gestione

In deroga al termine del 30 aprile stabilito dall'art. 13 della stessa legge regionale n. 38/1973, i comuni proprietari degli asili-nido possono avanzare la richiesta di contributo per la gestione dei medesimi entro un mese dall'inizio del funzionamento del servizio, tornando alla regolare osservanza del termine anzidetto per le gestioni relative agli esercizi successivi.

La richiesta va riferita al periodo corrente tra la data di inizio del funzionamento e il 30 aprile successivo.

Art. 8.
Documentazione

All'istanza intesa ad ottenere la concessione del contributo vanno allegati i seguenti atti:

1) deliberazione del consiglio comunale con la quale si istituisce l'asilo;

2) documentazione circa la ricettività dell'asilo;

3) deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina l'organico del personale e si adotta il regolamento per la gestione dell'asilo a termini dell'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 38;

4) bilancio preventivo degli oneri di gestione;

5) documentazione comprovante le eventuali rette corrisposte dalle famiglie ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge regionale n. 38 del 1973.

Art. 9.

Misura del contributo

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il contributo da erogare è commisurato alla spesa annua per posto bambino stabilita al punto 7 della tabella *B* annessa alla legge regionale 14 settembre 1973, n. 57, eventualmente maggiorata del coefficiente di aggiornamento che la giunta regionale ravvisi di applicare, previa intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 10.

Erogazione del contributo

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo può essere erogato in tanti dodicesimi della spesa annua riconosciuta ammissibile quanti sono i mesi mancanti dall'inizio della gestione alla chiusura dell'esercizio e i primi quattro mesi dell'esercizio successivo.

A decorrere dal 1° maggio di quest'ultimo esercizio, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1973, n. 38.

Art. 11.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

a) per L. 421.388.005 con i fondi assegnati alla regione Abruzzo dallo Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ed iscritti al cap. 505 (residuo 1976) del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

b) per L. 481.113.995 con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della suddetta legge n. 1044 ed iscritti al cap. 505 (residuo 1977) del bilancio 1978;

c) per L. 374.567.115 con i fondi assegnati ai sensi della medesima legge n. 1044 ed iscritti al cap. 505 (competenza) dello stesso bilancio 1978;

d) con le assegnazioni che affluiranno alla regione ai sensi della predetta legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive leggi di modificazione e di rifinanziamento della medesima.

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 novembre 1978

RICCIUTI

(720)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 77.

Assestamento e variazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 1978.

(*Pubblicata nell'ediz straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 30 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

(721)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1978, n. 78.

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Finalità della legge

Art. 1.

La regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture e i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a rendere effettivo, il diritto allo studio e di perseguire le seguenti finalità:

la gratuità della scuola dell'obbligo;

la destinazione collettiva degli interventi;

lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano la evasione dall'obbligo scolastico;

la prioritaria estensione della scuola materna statale e a tempo pieno.

Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle componenti sociali di base, quali i comuni e loro consorzi.

Destinatari

Art. 2.

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge, sono destinati e ripartiti, in corrispondente eguale misura pro-capite, agli alunni delle scuole ed istituti statali o autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato ed agli alunni delle scuole materne statali e non statali, purchè ammessi gratuitamente a beneficiare di tali servizi ed interventi.

Forme di intervento

Art. 3.

I comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 in materia di diritto allo studio, attuano, in forma singola od associata, le seguenti forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate:

a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari, nonchè degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto con mezzi in proprietà, in uso o appalto ai comuni e, in mancanza, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni o provvidenze.

All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i consigli di istituto interessati, l'uso di automezzi in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare ed economicizzare il servizio.

Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione del trasporto in modo da favorire una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio ed il superamento delle pluriclassi per assicurare una maggiore efficacia del processo educativo;

b) assicurazione degli alunni delle scuole materne ed elementari per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche;

c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi sostitutivi per gli alunni che frequentano le scuole materne e le scuole elementari e medie ove si effettuano corsi di sostegno, di recupero o doposcuola o di attività scolastiche integrative;

d) mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie che effettuano la sperimentazione del tempo pieno autorizzata nei modi di legge;

e) interventi di assistenza medico-psichica e per minorati psico-fisici ed invalidi;

f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri e pubblicazioni di uso collettivo per le biblioteche di classe e di istituto, nonchè di libri di testo di uso individuale per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo, in condizioni di particolare disagio economico.

Il contributo per l'acquisto di libri di testo di uso individuale, di cui al comma precedente, non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa e viene determinato con i criteri di cui al successivo art. 5;

g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di servizi sostitutivi convenzionati in favore degli alunni in disagiate condizioni economiche degli Istituti secondari di 2° grado che si trovino in condizioni di difficoltà, per il triennio nella propria abitazione, in ragione della distanza o degli orari scolastici;

h) interventi per:

1) posti gratuiti nei convitti annessi agli Istitut tecnici e professionali statali;

2) posti semigratuiti in istituti convenzionati per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado;

3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali.

Tale intervento è riservato agli studenti in disagiate condizioni economiche tenendo conto del merito, della capacità e della distanza della sede della scuola da quella dell'abituale residenza, purchè non usufruiscano di altra analoga provvidenza da parte della Regione.

L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per la prima volta alla classe che frequentano, è annualmente regolamentato, ai sensi del comma precedente e con i criteri di cui al successivo art. 5, dall'amministrazione comunale territorialmente competente.

La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per gli anni successivi è determinata con i criteri e modalità di cui ai commi precedenti.

Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in virtù di leggi regionali, non potranno beneficiare di altri interventi previsti dalla presente legge;

i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano corsi statali sperimentali di scuola media e di alunni che frequentano i corsi statali di educazione popolare.

Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico, scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso spese di viaggio per gli studenti lavoratori che, per la frequenza dei corsi di scuola media, si servono di mezzi pubblici;

l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività integrative scolastiche a favore degli alunni delle scuole elementari statali.

Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*), può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra al costo del servizio.

Gli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *g*), da attuare in favore degli alunni delle scuole ed istituti statali, sono effettuati mediante il concorso finanziario da parte degli studenti tenendo conto delle loro condizioni economiche e, per quelli delle scuole secondarie, anche delle loro capacità e meriti scolastici.

Art. 4.

I comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle funzioni loro attribuite, garantiscono la gestione sociale della scuola, tenuto conto, nel quadro delle finalità stabilite dalla presente legge, delle esigenze prospettate dagli organi collegiali della scuola, quali i distretti scolastici, i consigli di circolo e di Istituto e degli enti gestori, ai quali ultimi può anche essere affidata la attuazione di determinate forme di intervento.

Compiti dei comuni

Art. 5.

I comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel quadro dei criteri e modalità stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale. In particolare:

A) Deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla giunta regionale, il programma ed il piano degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo, sulla scorta delle esigenze prospettate dagli organi collegiali scolastici e dagli enti gestori.

Nel programma, oltre alle finalità ed agli obiettivi che l'ente si prefigge di attuare, debbono essere chiaramente indicati, per tipi di scuola:

1) le forme di intervento da effettuare ed i modi di realizzazione delle stesse;

2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base alle iscrizioni effettuate, le scuole ubicate nel territorio di competenza del comune;

3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione dei benefici distinti per tipo di intervento, tenuto conto delle condizioni socio-economiche e dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Per la compilazione del piano i comuni si avvarranno di appositi attestati, da allegare al piano stesso, rilasciati dalle locali autorità scolastiche e dagli enti gestori, contenenti i dati di cui ai precedenti punti 2) e 3).

B) Determinano, sentiti gli organi collegiali della scuola e gli enti gestori, i criteri e le modalità per l'ammissione alle varie forme di intervento definendo altresì le richieste condizioni di disagio economico e stabilendo la partecipazione al costo dei servizi da parte degli alunni di condizioni economiche più abbienti.

C) Attuano una ricomposizione organica del piano e realizzano una adeguata articolazione degli interventi specificando, nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti approvati dalla Regione, la priorità delle forme di intervento e i fondi da destinare alle diverse forme di assistenza integrandoli, se del caso, con interventi aggiuntivi ed integrativi a carico dei propri bilanci.

D) Emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed assicurare la più ampia partecipazione alla fruizione degli stessi.

E) Trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni attribuite proprie e di quelle relative agli enti preposti alla gestione delle singole materie.

Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione un prospetto riassuntivo delle spese sostenute in ordine ai contributi ricevuti.

Piano annuale regionale

Art. 6.

La giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti, ai sensi del precedente articolo e delle domande pervenute per i fini di cui al successivo art. 8, elabora il piano annuale regionale per l'attuazione del diritto allo studio e lo sottopone alla approvazione del consiglio regionale.

Il piano di cui al comma precedente indica le finalità da raggiungere e la ripartizione dei fondi da assegnare, sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per la realizzazione degli interventi programmati.

La giunta regionale, dopo l'approvazione del piano annuale, comunica agli enti interessati, ento la fine di ogni anno, la misura dei contributi per l'attuazione degli interventi disposti per l'anno solare successivo, in modo da consentire la ricomposizione organica dei piani annuali di cui all'art. 5 e la programmazione dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi anche per i fini di cui al successivo art. 8.

Forme di intervento attuate dalla Regione

Art. 7.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, attua le seguenti forme di intervento mediante erogazione di contributi a favore:

a) dei comuni e loro consorzi per l'acquisto di scuolabus;

b) delle opere universitarie.

Acquisto scuolabus

Art. 8.

La Regione, al fine di agevolare la attuazione del trasporto gratuito degli alunni di cui al precedente art. 3, può concedere ai comuni, o loro consorzi, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus.

Gli enti interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla domanda vanno allegati:

a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo, dalla quale si evinca il costo complessivo e le caratteristiche del mezzo da acquistare, l'impegno a carico del bilancio comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo regionale;

b) carta topografica della zona con l'indicazione dell'itinerario che lo scuolabus dovrebbe percorrere;

c) relazione illustrativa contenente l'indicazione del numero di scuolabus già in possesso dell'ente, del numero degli alunni da trasportare e delle rispettive località di provenienza ed ogni altro elemento di valutazione atto ad acclarare l'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.

Il contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore al cinquanta per cento del costo dell'automezzo.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta e nei limiti dei fondi annualmente individuati nel piano di cui al precedente art. 6, approva i criteri di ripartizione, indica gli enti assegnatari, determina la percentuale di cui al comma precedente e quantifica l'importo dei contributi da assegnare a ciascun ente.

Interventi a favore delle opere universitarie

Art. 9.

Con successivi atti, da adottare in attuazione dell'emananda normativa statale prevista dall'art. 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, saranno disciplinati gli interventi della Regione in materia di diritto allo studio degli studenti universitari.

Norme generali

Art. 10.

La giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità della presente legge e provvede alla vigilanza in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare in aderenza agli indirizzi sopra fissati.

Il componente la giunta preposto al settore « Diritto allo studio » è autorizzato ad adibire il personale del settore medesimo alle funzioni di vigilanza di cui al comma precedente.

Art. 11.

I contributi versati da altri enti, associazioni e persone fisiche debbono intendersi integrativi delle somme stanziate con la presente legge.

I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità della presente legge, non possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati erogati.

Art. 12.

Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate nè impegnate dai comuni sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione dei fondi stanziati.

Art. 13.

I comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, trasmettono annualmente agli organi di controllo di cui alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario delle spese sostenute.

Norme transitorie

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, i piani e le domande previsti dai precedenti articoli debbono essere inviati alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione e debbono essere riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sulla base dei piani e delle domande di cui al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale provvede, con il piano annuale regionale previsto dal precedente art. 6, a ripartire ed assegnare agli enti interessati, i contributi relativi all'anno solare 1979.

Art. 15.

Per gli interventi relativi all'attuazione del diritto allo studio per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1978 sono prorogate le leggi regionali n. 18 del 2 aprile 1978 e n. 30 del 21 giugno 1978.

I fondi disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 oltre quelli trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 29 e dell'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 30 sono ripartiti e assegnati dalla giunta regionale, tenendo conto, nei limiti delle forme d'intervento attuate nell'anno scolastico 1977-78 anche delle istituzioni di nuove classi, corsi o tipi di scuola, per:

a) gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al comma precedente;

b) la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus da assegnare con le modalità previste dai commi due, tre e quattro del precedente art. 8;

c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio agli alunni della scuola secondaria di secondo grado in disagiate condizioni economiche, che frequentano scuole situate nel territorio regionale.

La competenza di tale intervento spetta ai comuni di residenza degli alunni limitatamente al periodo ottobre-dicembre 1978.

Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione di contributi relativi alle forme di intervento di cui ai punti a), b), e c) del presente articolo, sono ripartiti tra tutti i comuni della regione in rapporto diretto alle somme assegnate per i singoli interventi nel periodo aprile-giugno 1978.

Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei comuni di cui al precedente art. 5 possono contemplare, unitamente alle forme di intervento già attuate per il periodo settembre-dicembre 1978, le altre forme di intervento previste dalla presente legge.

Art. 16.

La giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno 1978, provvede alla erogazione di contributi in favore dell'ente « Le scuole per i contadini », per la gestione di scuole materne, nei limiti di L. 9.600.000.

I contributi di cui al comma precedente vengono assegnati in ragione di 1/8 per ciascuna delle otto sezioni di scuola materna, ubicate nel territorio regionale, che nel semestre gennaio-giugno 1978 hanno effettivamente funzionato.

Norme finanziarie

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, valutato in L. 9.600.000 per il periodo gennaio-giugno 1978 si provvede introducendo nello stato di previsione del bilancio 1978 le seguenti variazioni:

Cap. 1565. — Interventi transitori per assicurare il diritto allo studio ecc.: in diminuzione per competenza e per cassa L. 9.600.000;

Cap. 251. — Sussidio alla fondazione scolastica « Le Scuole per i contadini ecc. »: in aumento per competenza e per cassa L. 9.600.000.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge, valutato in L. 1.773.400.000 per il 1978, si provvede con fondi stanziati al cap. 1565 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti articoli della presente legge, per l'anno 1979 e seguenti, le leggi di bilancio determinano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, l'entità della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale.

Norme finali

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio regionale tutte le norme concernenti la assistenza scolastica ed il diritto allo studio che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 dicembre 1978.

RICCIUTI

(722)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **69.**

Convalidazione delle deliberazioni della giunta regionale numeri 10803 e 12015 in data 26 luglio e 11 ottobre 1977 adottate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 26, relative al prelevamento di complessive L. 6.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 31 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 26, sono convalidate:

la deliberazione della giunta 26 luglio 1977, n. 10803 concernente il prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del cap. 113122 di nuova istituzione « Equo indennizzo al personale regionale per infermità dipendenti da cause di servizio »;

la deliberazione della giunta 11 ottobre 1977, n. 12015 concernente il prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del cap. 174102 « Contributi alle commissioni provinciali per l'artigianato per la revisione triennale degli albi delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *dicembre* 1978, *prot.* 22702/13263).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **70.**

Inquadramento del personale trasferito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge regionale 4 settembre 1973, n. 45, il personale trasferito a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale - Amministrazione generale, con decorrenza dalla data di trasferimento, sulla base delle qualifiche o delle posizioni ricoperte negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale 4 settembre 1973, n. 45, con le norme, i criteri e le modalità adottati per il personale statale trasferito a norma dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale - Amministrazione generale, previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge risultano così modificati:

Ruolo del personale della giunta:

a) amministrazione generale:

qualifica funzionale 1ª	n. 37
qualifica funzionale 2ª	» 125
qualifica funzionale 3ª	» 319
qualifica funzionale 4ª	» 507
qualifica funzionale 5ª	» 671
qualifica funzionale 6ª	» 567
qualifica funzionale 7ª	» 251
qualifica funzionale 8ª	» 102
Totale	n. 2579

b) docenti della formazione professionale:

qualifica funzionale 5ª	n. 407
qualifica funzionale 6ª	» 180
Totale	n. 587

Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale n. 3166.

Art. 3.

Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, già considerati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, si provvede con i fondi stanziati sui capitoli relativi a « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale nonchè a quelli concernenti il compenso per il lavoro straordinario e per rimborso spese e indennità di missione ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *dicembre* 1978, *prot.* 20202/13262).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **71.**

Patronato, patrocinio ed interventi della Regione a favore di enti, associazioni, manifestazioni, iniziative di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Patronato regionale

Il presidente della giunta regionale può concedere il patronato della regione Lombardia a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative che attengano alle finalità di cui all'art. 3 dello statuto.

Il patronato è concesso, su richiesta dei promotori, per manifestazioni di particolare rilievo.

Del decreto di concessione del patronato regionale è data comunicazione alla presidenza del consiglio regionale ed alla giunta regionale.

Art. 2.

Patrocinio, comitati d'onore e conferimenti d'onore

Il presidente della giunta regionale e gli assessori, nei settori di propria rispettiva competenza o su delega del presidente, possono concedere il patrocinio o la partecipazione della presidenza, o degli assessorati regionali a comitati d'onore, comitati promotori o altre forme di onoranza a favore delle manifestazioni di cui al primo comma del precedente art. 1, su richiesta dei promotori. Ove ritenuto opportuno, possono essere conferite targhe, coppe od altri premi secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Art 3.

Contributi

In attuazione a quanto disposto dall'art. 3 dello statuto, la regione può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, sociale e sportivo della comunità regionale nonchè l'associazionismo ed il progresso degli enti locali, semprechè non abbiano scopi di lucro e non godano di altri contributi previsti da leggi regionali.

Art. 4.

Modalità di concessione dei contributi

I soggetti che intendono fruire dei contributi di cui al precedente art. 3 della presente legge, devono farne domanda alla presidenza della giunta regionale.

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa; da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dell'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente, dei tempi di attuazione; nonchè dai documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso.

La giunta regionale delibera, su proposta del presidente e previa intesa con la competente commissione consiliare, la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3 della presente legge.

Art 5.

Enti di interesse regionale

Alle fondazioni o associazioni che operano in sede regionale recando un apporto particolarmente elevato ed esclusivo nel settore dello sviluppo culturale, sociale, scientifico ed artistico, puo essere attribuita, con deliberazione del consiglio regionale la qualifica di enti di interesse regionale.

Nel caso previsto dal comma precedente la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, può deliberare la concessione di un finanziamento, anche pluriennale, per il funzionamento degli enti e la produzione di specifiche iniziative culturali e scientifiche.

Gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente articolo sono tenuti a rassegnare una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. Copia della suddetta relazione sarà portata a conoscenza dei consiglieri regionali.

Art. 6.

Manifestazioni economiche

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono estese a favore delle manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche, anche cooperativistiche, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui al secondo comma dell'art. 3 dello statuto.

La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previa intesa con la commissione consiliare interessata.

Art. 7.

Finanziamento

E' istituito il capitolo di bilancio « Contributi e finanziamenti a favore di associazioni, manifestazioni, iniziative di interesse regionale, nonchè per l'acquisto di targhe, coppe ed altri premi da conferire a titolo di partecipazione d'onore ».

Al finanziamento di tale capitolo si provvede con la legge di bilancio, che ne determina annualmente l'entità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 dicembre 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *novembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *dicembre* 1978, *prot.* 22802/13581).

(543)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1978, n. 55.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978. Riproposizione, nel bilancio 1978, di residui passivi perenti ai fini amministrativi, ai sensi della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977. Norme sulla contabilità regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *dell'*11 *novembre* 1978

(*Omissis*).

(147)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790540)